



COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
P. ^{zza} Don Mosè Mascolo - CAP 80057 - C.F. 82007270638
Tel: 081/3911211 – Fax: 0818797793
PEC: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it

Ordinanza N.	40
Data di registrazione	18/03/2020

OGGETTO:	SOSPENSIONE DEI CANTIERI EDILI PRIVATI E DELLE ATTIVITÀ DI DEPOSITO E RIVENDITA DI MATERIALE EDILE.
-----------------	--

IL SINDACO

Premesso:

- Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 sono state varate “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 sono state varate “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 sono state varate “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 sono state varate “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, estendendo a tutto il territorio nazionale le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica*”;
- Che il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n.13 che, all'art.1, dispone: - al comma 1 che “*Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni e nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica*”;
- Che nei citati decreti è prevista inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.

Preso atto:

- Che il DPCM 08/03/2020, all'art. 3 (Misura di informazione e prevenzione sull'intero territorio comunale), comma 1, lett. c) testualmente recita: “*Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari*”;

- dell'ordinanza n° 15 del 13/03/2020 del Presidente della Regione Campania, con la quale viene fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni.

Rilevato che:

- I cantieri edili sul territorio continuano ad essere attivi, e di conseguenza anche i depositi e rivenditori di materiali edili, e che ciò determina comunque spostamenti di persone sia sul territorio comunale, che da comune a comune, per attività che non rivestono il carattere dell'urgenza o della necessità, e che pertanto possono essere spostate nel tempo, senza che ciò provochi danni alla collettività;

- Per le caratteristiche peculiari dell'attività edilizia non sempre è possibile attuare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, così come elencate all'art. 1, commi 7 e 8 del DPCM del 11/03/2020;

- La sospensione dei cantieri edili sul territorio, si configura sicuramente come un'ulteriore misura di contrasto alla diffusione del COVID-19 ed è compatibile e coerente con le misure fin ad oggi adottate di contrasto alla diffusione del coronavirus.

Considerato che:

- Il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città;

- L'art.117 della Legge 112/98 al comma 1 stabilisce che: *“In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.*

- Pertanto si ravvisa la necessità urgente di sospendere, mediante adozione di specifico provvedimento, l'attività dei cantieri edili sul territorio comunale, nonché quella dei depositi e rivenditori di materiale edile.

Ritenuto:

Pertanto necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio da contagio, in particolare per quelle situazioni, per le quali appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone, ovvero per le modalità di svolgimento dell'attività, con il fine di restituire alla cittadinanza serenità e consapevolezza della reale situazione da affrontare.

Dato atto:

- Allo stato attuale non risultano casi di contagio nelle aree di propria competenza;

- Che il presente provvedimento ha il solo scopo di attivare le misure minime preventive e precauzionali al fine di prevenire eventuali contagi e contrastare la diffusione del COVID-19;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente e fino all'emanazione di nuove disposizioni da parte degli organi di governo dello Stato:

- La sospensione delle attività di tutti i cantieri edili privati, ubicati sul territorio comunale, ad eccezione di casi di comprovata urgenza, ovvero nei casi in cui l'attività comporti il permanere di uno stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità. In questi casi, il Responsabile ne deve dare tempestiva e motivata comunicazione alla Polizia Locale ed attivarsi al fine di chiudere le attività nel più breve tempo possibile;

- Per i cantieri pubblici attualmente in corso, o quelli per i quali è stato già programmato l'inizio delle attività, essendo gli stessi soggetti ad un preciso crono-programma dovranno comunque continuare l'attività

in corso, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie alla buona conclusione degli stessi in adempimento e nel rispetto dei tempi programmati. È compito del direttore dei lavori e/o del coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvedere all'integrazione delle nuove misure. Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale;

- La sospensione dell'attività dei depositi e rivenditori di materiale edile.

DISPONE

Che la Polizia Locale provveda ad intensificare i controlli in tal senso, attivando azioni di monitoraggio anche sulla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto merci.

AVVISA

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (art. 21, Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente.

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune e la sua trasmissione:

- a. A Sua Ecc.za il Prefetto di Napoli;
- b. Al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Campania;
- c. Alla Direzione dell'ASL NA-3SUD;
- d. All'UOPC distretto 59 dell'ASL NA3-SUD;
- e. Al Comando Stazione Carabinieri di Sant'Antonio Abate;
- g. Al Servizio Politiche Sociali – Sede;
- h. Al Comando Polizia Locale – Sede;
- i. Al Servizio Attività Produttive – Sede.

Sindaco

Ilaria Abagnale / INFOCERT SPA